

REGOLAMENTO SUGLI SPIN OFF

Regolamento sugli spin off.....	1
Articolo 1 - Finalità.....	2
Articolo 2 - Organi competenti.....	2
Articolo 3 - Requisiti degli spin off.....	3
Articolo 4 - Coinvolgimento della Scuola negli spin off.....	4
Articolo 5 - L'iter di proposta ed attivazione degli spin off.....	4
Articolo 6 - Fase di pre-impresa.....	5
Articolo 7 - Concessione del marchio ad imprese già costituite senza il supporto della Scuola.....	6
Articolo 8 - Proprietà intellettuale e disciplina dei conflitti di interesse.....	7
Articolo 9 - Rapporti tra personale della Scuola e spin off.....	7

Articolo 1 - Finalità

1. IMT favorisce la costituzione di organismi di diritto privato originati da proprie attività di ricerca, denominati di seguito spin off, al fine di favorire il contatto tra la Scuola, il mondo produttivo e le istituzioni del territorio, nonché di stimolare e sostenere l'imprenditorialità dei suoi allievi e ricercatori.
2. FLAFR nell'ambito delle proprie finalità statutarie e secondo modalità di volta in volta concordate, supporta IMT nella promozione di iniziative di trasferimento tecnologico che favoriscano l'interazione con il territorio.
3. Il presente regolamento disciplina il procedimento di costituzione di spin off e le condizioni di partecipazione agli stessi da parte dei soci proponenti, dei soci partecipanti, nonché da parte della Scuola.
4. A favore di tali organismi la Scuola oltre alla partecipazione al capitale sociale può stabilire di rendere disponibili una serie di servizi per facilitarne l'avvio e il primo sviluppo.
5. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
 - a. per spin off: ogni iniziativa imprenditoriale avente come scopo lo sviluppo precompetitivo, la produzione e la commercializzazione di beni e servizi derivanti da risultati dell'attività di ricerca della Scuola, a prescindere dalla circostanza che la Scuola vi partecipi o meno in qualità di socio;
 - b. per soci proponenti i soggetti di cui all'art. 4, che sottopongono agli organi competenti della Scuola un progetto per l'attivazione di uno spin off;
 - c. per soci partecipanti i soggetti che partecipano al capitale dello spin off;
 - d. per prestatori d'opera i soggetti che svolgono attività lavorativa, retribuita o gratuita, a favore dello spin off.

Articolo 2 - Organi competenti

1. La competenza in materia di spin off spetta al Consiglio Direttivo, che decide sulla base del parere istruttorio reso dalla Commissione Ricerca, di cui ai commi che seguono, e previo parere positivo del Consiglio Accademico.
2. E' istituita la Commissione Ricerca, composta da una componente fissa di cui fanno parte, oltre al Direttore della Scuola (o un suo delegato), i Responsabili delle Aree di Ricerca e da una componente variabile di massimo tre soggetti, interni o esterni alla Scuola, nominati dal Direttore tra esperti di gestione e management o dell'ambito tecnico-scientifico proprio delle singole proposte di spin off oggetto di valutazione.
3. La Commissione viene convocata dal Direttore con avviso recapitato anche via e-mail, almeno sette giorni prima della riunione. La Commissione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto, e delibera con la maggioranza dei presenti.
4. La Commissione Ricerca esercita le seguenti competenze:
 - a. esprime parere in merito alle richieste di spin off;
 - b. verifica per ogni proposta di spin off l'assenza di conflitti di interesse tra le attività dell'impresa e gli scopi istituzionali o le attività per conto terzi potenziali o attuali della Scuola, nonché tra l'attività dell'impresa e il regolare adempimento dei doveri e degli obblighi derivanti dallo status giuridico di dipendenti della Scuola o comunque dal rapporto che legghi la Scuola ai singoli proponenti;

- c. esprime parere in ordine alle proposte di revoca dello spin off.
5. La Commissione Ricerca ricostituita, di norma, nella stessa composizione che aveva all'atto del parere in merito alla richiesta, può essere chiamata dal Direttore ad esprimere parere in ordine alle proposte di revoca dello spin off in tutti i casi in cui il Direttore stesso ne ravvisi l'opportunità.
6. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle imprese spin-off i proponenti dell'iniziativa.

Articolo 3 - Requisiti degli spin off

1. Per la presentazione di una proposta di spin off accademico, sono richiesti i seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi:
 - a) I soggetti proponenti devono avere un rapporto con la Scuola o aver cessato il medesimo da non più di 36 mesi e rientrare in una delle seguenti categorie:
 - a. Direttore;
 - b. Responsabili delle Aree di Ricerca;
 - c. professori e ricercatori della Scuola;
 - d. allievi e corsisti;
 - e. dipendenti della Scuola appartenenti al personale tecnico amministrativo;
 - f. assegnisti di ricerca e altri collaboratori che, sulla base di rapporti contrattuali con la Scuola, abbiano svolto attività di ricerca per almeno un anno, collegata all'oggetto dello spin off;
 - g. associazioni, consorzi, fondazioni e simili (e loro soci) partecipati dalla Scuola o che finanziano la Scuola sulla base di apposite convenzioni quadro e a cui la Scuola riconosca un ruolo rilevante nella promozione dei propri interessi di ricerca, in primo luogo la FLAFR e gli aderenti a quest'ultima aventi la qualifica di fondatori istituzionali;
 - h. imprese che condividano l'interesse a sviluppare da un punto di vista economico i risultati dell'attività di ricerca condotta presso la Scuola.
 - b) l'oggetto dell'attività deve consistere nella produzione di beni e servizi innovativi e/o di elevato contenuto tecnologico, ideati e sviluppati o sviluppabili con il contributo determinante delle risorse di ricerca della Scuola;
 - c) nel caso sia prevista la partecipazione della Scuola al capitale sociale dello spin off, l'impresa deve essere costituita nella forma di società di capitali.
2. Il socio proponente o i soci proponenti devono partecipare al capitale dello spin off impegnandosi a non cedere la propria quota, di norma per almeno tre anni, fatte salve diverse valutazioni approvate dal Consiglio Direttivo.
3. La Scuola nel caso di partecipazione al capitale sociale dello spin off ha diritto alla nomina di almeno un consigliere di amministrazione e un sindaco qualora sia previsto il Collegio sindacale; essi sono designati dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore. Il consigliere di cui sopra deve riferire sull'attività dello spin off almeno una volta l'anno alla componente fissa della Commissione Ricerca e al Consiglio Direttivo e in ogni caso quando sia necessario per tutelare l'interesse della Scuola.

Articolo 4 - Coinvolgimento della Scuola negli spin off

1. La Scuola può intervenire nelle seguenti fasi di vita dello Spin off:
 - fase di pre-impresa;
 - fase di impresa;
 - imprese già costituite senza supporto della Scuola di cui al successivo art 7.
2. La partecipazione della Scuola al capitale degli spin off non può superare di norma il 15% del capitale sociale, che potrà consistere anche nella mera cessione o nella licenza di sfruttamento di diritti di proprietà intellettuale, e avrà di norma una durata massima di 5 anni, fatte salve diverse deliberazioni del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo, ricorrendo particolari motivi di convenienza od opportunità, può, sentita la Commissione, autorizzare la Scuola a superare i limiti di partecipazione agli spin off, fino a un massimo del 25% del capitale sociale.
4. Lo statuto della società o eventualmente i patti parasociali conclusi tra la Scuola ed i soci contestualmente alla costituzione della società, dovranno altresì prevedere le regole da applicarsi in caso di trasferimento a qualunque titolo di quote ed in caso di aumento di capitale, adeguati poteri di controllo in capo alla Scuola, strumenti di tutela contro la riduzione della quota di capitale detenuta dalla stessa (clausola antidiluzione, diritto di veto su aumenti di capitale), meccanismi di tutela della proprietà intellettuale oggetto di conferimento, nonché una opzione di vendita della partecipazione della Scuola nello spin off o in alternativa un suo diritto di recesso, esercitabili comunque rispettivamente per un prezzo di cessione ed a fronte di un valore di liquidazione determinati secondo i criteri dell'art. 2473 c.c o dell'art. 2437 ter nel caso di società per azioni.
5. In caso di gravi violazioni da parte dello spin off delle disposizioni del presente regolamento, di norme di legge, dello statuto, dei patti parasociali o della convenzione stipulata con la Scuola, oppure in caso di sopravvenuta impossibilità di raggiungere gli scopi contemplati in questo regolamento, il Consiglio Direttivo può deliberare, previo parere della Commissione, la revoca dello spin off, con le conseguenze di cui al comma precedente.
6. I termini e le condizioni dell'esercizio del diritto di opzione o del diritto di recesso verranno determinati all'interno dello statuto o dei patti parasociali, in modo tale da assicurare comunque l'uscita alla Scuola ove lo spin off sia revocato, oppure non sia comunque più in grado di raggiungere il proprio scopo, ai sensi del presente regolamento.
7. I rapporti tra la Scuola e lo spin off sono regolati altresì da apposita convenzione che disciplina l'utilizzo di spazi, attrezzature e personale, il trasferimento dei rischi e la loro assicurazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e il potere della Scuola di recedere dalla convenzione, previa decisione del Consiglio Direttivo, su parere della Commissione, determinando così l'obbligo di cessare l'utilizzo di beni e spazi concessi dalla stessa.

Articolo 5 - L'iter di proposta ed attivazione degli spin off

1. Le proposte di attivazione sottoscritte da uno o più dei soggetti ammessi di cui all' art. 3, devono essere inviate alla Commissione Ricerca per l'esame preliminare.
2. Le proposte devono attestare la rilevanza del contributo fornito dai proponenti al conseguimento dei risultati di ricerca di cui si propone lo sviluppo.

3. La proposta deve essere accompagnata dalla descrizione del progetto redatta sulla modulistica predisposta dalla Scuola e indicare:
 - soggetti proponenti e partecipanti;
 - personale della Scuola eventualmente coinvolto e relative modalità;
 - oggetto dell'attività e carattere innovativo del progetto;
 - piano finanziario e tempistiche;
 - modalità di partecipazione al capitale e definizione della quota di partecipazione richiesta;
 - prospettive economiche e mercato di riferimento;
 - spazi, attrezzature e servizi della Scuola o concessi in uso alla Scuola da terzi, ove ritenuti necessari;
 - atto costitutivo e/o statuto e patti parasociali, ove non si tratti di una proposta concernente la fase di pre-impresa;
 - contratti di licenza o cessione di diritti di proprietà industriale;
 - situazione economico finanziaria soggetti terzi partecipanti al fine di verificare la compatibilità con gli impegni previsti dal business plan.
4. La Commissione formula, entro 90 giorni, un parere istruttorio di merito su tutti gli elementi della proposta, verificando altresì il rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento. Predisporre altresì in collaborazione con i soggetti proponenti, una bozza di convenzione che regoli i rapporti tra Scuola e spin off.
5. Il Consiglio Direttivo approva la costituzione dello spin off, previo parere favorevole del Consiglio Accademico, indicando la quota di partecipazione al capitale sociale della Scuola e approvando contestualmente la proposta di convenzione.
6. Il Consiglio Direttivo autorizza altresì la concessione del marchio "Spin Off IMT Alti Studi Lucca", sulla base di un apposito contratto di licenza, che deve essere sottoscritto contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della società, che preveda tra l'altro che lo spin off garantisca e tenga manlevata e indenne la Scuola da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo di tale marchio e che contenga la clausola che l'autorizzazione all'uso di tale marchio sia soggetta a revoca ad insindacabile giudizio della Scuola.

Articolo 6 - Fase di pre-impresa

1. In questa fase i rapporti della Scuola con gli spin off sono regolati dalla convenzione approvata dal Consiglio Direttivo.
2. La convenzione deve conformarsi ai seguenti principi generali:
 - a. deve essere definito con chiarezza il percorso realizzativo della nuova impresa e deve in particolare essere definita la durata della fase di pre-impresa, che non potrà essere superiore ai 3 anni;
 - b. devono essere definiti in modo dettagliato gli spazi, le attrezzature ed i servizi che la Scuola metta eventualmente a disposizione dello Spin-off in questa fase, ivi compresi spazi e attrezzature messi a disposizione da terzi e in uso alla Scuola. I rimborsi per la fornitura di tali supporti possono essere definiti in modo analitico o forfetario, ma dovranno comunque

- risultare non inferiori alle spese correnti realmente sostenute dalla Scuola, come certificato dal Direttore Amministrativo;
- c. deve essere indicato tutto il personale della Scuola coinvolto nell'iniziativa, specificandone il ruolo ed il tipo di attività;
 - d. può essere inserita un'opzione di partecipazione della Scuola al capitale sociale dell'azienda spin off al momento della sua successiva costituzione sotto forma di società di capitali;
 - e. devono essere specificate all'atto della costituzione le condizioni relative al trasferimento di rischi e oneri relativi agli immobili e attrezzature della Scuola eventualmente utilizzati e al personale.
3. Con cadenza annuale e in ogni caso al termine della fase di pre-impresa gli spin off sono tenuti a presentare alla Commissione Ricerca e al Consiglio Direttivo una dettagliata relazione concernente lo stato delle attività, dalla quale risultino con chiarezza le potenzialità di sviluppo ed il grado di competitività del prodotto/servizio all'interno del relativo mercato di riferimento.
4. Al termine della fase di pre-impresa la Commissione Ricerca, valutata la relazione di cui al precedente comma ed espletati altri accertamenti eventualmente necessari, redige una propria proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo concernente in alternativa una delle seguenti possibilità:
- a. attivazione della fase di impresa, con partecipazione della Scuola al capitale sociale, subordinata all'accertamento dei progressi ottenuti nella fase di pre-impresa, che devono necessariamente sostanzarsi in una fase avanzata del prodotto e dei servizi ad esso eventualmente collegati;
 - b. attivazione della fase di impresa, senza partecipazione della Scuola al capitale sociale, ma con concessione del marchio ai sensi dell'art. 7;
 - c. proroga della fase di pre-impresa per un periodo non superiore ad 1 anno con il mantenimento dei rapporti previsti nella precedente convenzione;
 - d. risoluzione del rapporto con lo spin off.
5. Nel caso di attivazione della fase di impresa con partecipazione della Scuola al capitale sociale, si applica quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

Articolo 7 - Concessione del marchio ad imprese già costituite senza il supporto della Scuola

1. Per le imprese già costituite senza supporto della Scuola, in cui l'imprenditore e/o i soci siano in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 3, è prevista la possibilità di concessione del marchio "Spin off IMT Alti studi Lucca".
2. La proposta di attivazione, sottoscritta da uno o più soggetti ammessi di cui all'art. 3, deve essere inviata alla Commissione Ricerca e deve contenere i seguenti dati:
 - soggetti proponenti e partecipanti;
 - una relazione dettagliata dell'attività svolta, della situazione economico finanziaria dell'impresa e delle prospettive di sviluppo della stessa;
 - atto costitutivo e/o statuto per le aziende costituite in forma societaria e visura camerale per le imprese individuali;

- nel caso di aziende costituite sotto forma di società deve essere chiaramente esplicitata la compagine sociale e la ripartizione delle quote del capitale sociale.
3. La Commissione Ricerca esprime parere in merito alla sola concessione del marchio entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.
 4. Il Consiglio Direttivo autorizza la concessione del marchio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 6.
 5. La Scuola valuta le eventuali opzioni di partecipazione al capitale sociale. In tal caso si applica quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

Articolo 8 - Proprietà intellettuale e disciplina dei conflitti di interesse

1. I diritti di proprietà intellettuale che derivino dall'attività dello spin off sono regolati, nel rispetto della normativa in materia, da appositi accordi, fermo restando che detti accordi devono prevedere la contitolarietà di tali diritti ove i risultati siano stati ottenuti anche avvalendosi di risorse umane o delle strutture della Scuola.
2. È fatto espresso divieto al personale docente e/o ricercatore che partecipa allo spin-off di svolgere attività in concorrenza con quella della Scuola. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente alla Scuola eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società.
3. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo allo spin-off deve comunicare alla Scuola, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dalla società.

Articolo 9 - Rapporti tra personale della Scuola e spin off

1. Restano ferme le forme di autorizzazione e le incompatibilità previste dalla legge o dai regolamenti della Scuola per specifiche categorie di soggetti.
2. Per tutto il personale coinvolto resta comunque l'obbligo di informare la Scuola di ogni nuova circostanza che possa risultare significativa ai fini dell'insorgenza di un qualunque conflitto di interessi con le attività istituzionali o con l'assolvimento dei propri compiti.
3. In ogni caso, questi soggetti sono tenuti al rispetto assoluto degli obblighi di correttezza e riservatezza nei confronti della Scuola e delle attività da questa gestite.